



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE AFFARI GENERALI



Determinazione Dirigenziale

ORIGINALE

N°96 in data 12.05.2010

OGGETTO:

Autorizzazione Università Commerciale “ Luigi Bocconi “ di Milano - per tirocinio formativo e di orientamento - Approvazione Convenzione .



Emessa ai sensi

- degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera del Consiglio Comunale n.____ del _____ di approvazione del Bilancio di previsione anno _____;
- della Delibera di Giunta Comunale n.____ del _____ di approvazione del P.E.G

Il Dirigente

Premesso che :

l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano con apposita nota ha trasmesso a questo Comune, per gli adempimenti di competenza, il testo della convenzione da stipularsi con il Comune di Molfetta, qualora disponibile ad accogliere, in tirocinio formativo, studenti frequentanti la medesima Università in base alle disponibilità aziendali;

Vista la convenzione per il tirocinio formativo e di orientamento, predisposta dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e sottoscritta dal Procuratore Speciale Dottoressa Laura Candotti, disciplinante i rapporti tra la stessa Università, soggetto promotore e il Comune, soggetto ospitante;

Ritenuto dover autorizzare lo svolgimento del tirocinio, in virtù dell'art.18 della Legge 24-06-1997, n. 196 e del D.M. 25-03-1992, n. 142 e Decreto Interministeriale del 22 Marzo 2006, per la durata di anni 2 (due), nonché per il periodo e numero di ore indicati nel progetto formativo predisposto dal soggetto promotore, concordato con il tutor comunale e, per l'effetto, approvare la suddetta convenzione, il cui testo consta di n.10 (dieci) articoli, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ribadito che il tirocinio avrà la durata e il numero di ore previste dalla citata normativa di riferimento dell'Università, i cui giorni e numero di ore settimanali saranno concordate con il Dirigente competente e il tutor comunale individuato dallo stesso Dirigente;

Precisato che il soggetto promotore provvederà ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e che nessun onere economico è posto a carico di questo Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.L. vo n. 267/2000;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli art. 107 del T.U.EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. Autorizzare l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano a svolgere tirocinio formativo e di orientamento nel Comune di Molfetta, per la durata di anni 2 (due), attivabile in base alle disponibilità
2. Approvare la convenzione, disciplinante i rapporti tra il soggetto promotore in veste del Procuratore Speciale Dott.ssa Laura Condotti il Rappresentante Aziendale del Comune, il cui testo consta di n. 10 (dieci) articoli, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Precisare che ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) della Legge n.196/1997 il tirocinio ha natura formativa e non si configura, pertanto, come un rapporto di lavoro.
4. Precisare, altresì, che il tirocinio si articolerà secondo i periodi e le ore indicati, dal soggetto promotore, nel progetto formativo individuale, redatto per il tirocinante e concordato con il competente Dirigente e il tutor Aziendale.
5. Dare atto che lo studente tirocinante sarà assicurato contro gli infortuni sul lavoro (posizione INAIL n. 6477566/51 dell'Università) ed analogamente per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università (Polizza RC n. 52373820 Allianz spa) e, pertanto, nessun onere economico assicurativo è posto a carico di questo Ente.
6. Nominare responsabile del procedimento il sig. Corrieri Domenico.
7. Precisare, altresì, che con il presente provvedimento non viene assunto alcun impegno di spesa, per cui lo stesso non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del T.U.EE.L.L., approvato con D.L.vo. 18.08.2000, n. 267.
8. Trasmettere la presente all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" – Career Service – Ufficio Stage - via Scarfatti n. 25- 20136 - Milano; al Responsabile Ufficio Gestione Personale, all'Ufficio Politiche attive del Lavoro; all'U.O. Gestione Personale, per quanto di rispettiva competenza.
9. Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Assessore alle Risorse Umane e al Sig. Direttore Generale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente convenzione regola i rapporti tra l'*Università Commerciale Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25, 20136 Milano (MI), codice fiscale n.80024810168*, d'ora in avanti "Università", rappresentata dal Procuratore Speciale Dott.ssa Laura Candotti (nata a Gorizia il 05/03/1970) e l'*Azienda/Ente/Studio Professionale Comune di Molfetta, Via Carnicella, 70056 Molfetta (BA) codice fiscale/P.IVA 00906180720*, rappresentata da Domenico Corrieri (nato a Molfetta il 26/10/1953), d'ora in avanti "Azienda", compimento tirocini formativi e di orientamento, d'ora in avanti "tirocini o stage", presso la suddetta azienda. L'attivazione dei tirocini avviene in base alle disponibilità aziendali.

art.1: Il programma dei tirocini formativi e di orientamento, concordato dall'Azienda con l'Università, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico e di agevolare la scelta professionale di studenti, laureati e coloro che frequentano corsi Master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione dell'Università.

art.2: Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un tutore aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte formativa dello stage, e da un tutore dell'Università. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

art.3: La durata dei tirocini varia da due a sei mesi (la normativa prevede una durata massima di 12 mesi per gli studenti e i laureati da non più di 18 mesi e per coloro che hanno conseguito gli altri titoli di studio sopraindicati da non più di 18 mesi: nel computo del limite non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità). L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'eventuale interruzione dell'esperienza di tirocinio. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi o cause di forza maggiore, l'interruzione comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio.

art.4: Le aziende possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

art.5: L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio. Il tirocinio viene formalizzato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutori, nonché quanto indicato all'Art. 6 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa). Tale documento è inviato dall'Università al tirocinante e all'Azienda e viene da entrambi controfirmato per accettazione. L'Università si impegna a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento).

art.6: Per i tirocini in Azienda che operano su territorio nazionale, l'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (Polizza INAIL n. 6477566/57). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, quest'ultimo si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all'Azienda la necessaria documentazione. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università (Polizza RC 62373820 Allianz Spa) durante tutto il periodo del tirocinio. Entrambe le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Gli obblighi previsti dall'art.7 del D.Lgs. 626/94 e dalle successive modifiche ed integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

art.7: Al termine di ogni tirocinio, l'Azienda si impegna a redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio da rilasciare al tirocinante. Al termine dell'esperienza di stage sia il tirocinante sia il tutore aziendale si impegnano a compilare la valutazione finale di tirocinio fornita dall'Università e a restituirla al Career Service.

art.8: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003.


art.9: Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente (art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n. 142 e decreto interministeriale del 22 marzo 2006).

art.10: La presente Convenzione ha validità di due anni con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Data
08/04/2010

L'Università Bocconi

Il Procuratore Speciale



L'Azienda

(timbro e firma)

